

sabato 7 agosto 2010

NOI E VOI
giurisdizioni di merito

Articolo 100 del D.Lgs. n. 112/08/2010

Il credito d'imposta, in sospensione della fruizione, deve essere restituito entro il termine di sessanta giorni

(Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione decima, sentenza n. 138/10; depositata il 10 giugno)

di
Luigi Celano*
e
Antonella Mascaro e Luigi Ciambrone****

La vicenda processuale: uno Studio Legale Associato catanzarese in data 14.11.2002 utilizzava in compensazione un credito d'imposta a fronte di investimenti realizzati nelle aree svantaggiate (ex art. 08 della legge n. 388/2000). L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di recupero (ex art. 01 del D.L. n. 253/2002) in quanto l'utilizzo del credito d'imposta era stato sospeso nel periodo tra il 13.11.2002 ed il 31.03.2002 poi prorogato al 09.04.2003. Lo Studio Legale Associato proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale la quale con sentenza n. 258/1/04 del 25.05.2004 confermava il recupero del credito d'imposta ma dichiarava non dovute sanzioni ed interessi. Avverso la precitata decisione lo Studio Legale Associato interponeva atto di gravame, con atto del 24.02.2006, insistendo nella illegittimità dell'azione di recupero del credito d'imposta maturato. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, con atto del 14.04.2006 si costituiva in giudizio con appello incidentale chiedendo il rigetto dell'appello principale e la riforma della sentenza di prime cure limitatamente all'annullamento delle sanzioni e degli interessi. Si svolgevano diverse udienze interlocutorie e in data 24.09.2009 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il commento alla decisione: La pronuncia in commento risulta significativa, perché, tra le prime, in materia di sospensione del credito d'imposta. La Commissione Tributaria Regionale calabrese, sede di Catanzaro, consolida un orientamento più volte affermato in sede di Commissioni Tributarie Provinciali e, ribadito nel 2007 con la Sentenza n. 81 della Commissione Tributaria Regionale Sicilia. In più, afferma, ancora una volta, l'estrema significatività della legge 212/2000 c.d. "Statuto dei diritti del

Contribuente” quale importante argine di difesa e tutela dei contribuenti, in rapporto ad una legislazione non sempre improntata a criteri “imparziali” ed in rapporto ad un agire degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di ostinata difesa di norme palesemente ed oggettivamente lesive di diritti fondamentali ed in contrasto con i principi costituzionali. E, infatti, con il decreto legge n. 253 del 12.11.2002, pubblicato la sera del 13 novembre veniva, sospesa, con decorrenza immediata dalla stessa giornata del 13 e fino al 09 aprile 2003, ogni possibilità di utilizzo dell’agevolazione in questione. Evidenti sono le violazioni connesse ad un simile operare. Innanzitutto, il mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 (eguaglianza di tutti i cittadini) e 97 (buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa) della Costituzione, principi rintracciabili negli artt. 3 (efficacia temporale delle norme tributarie), 6 (conoscenza degli atti) e 10 (tutela dell’affidamento) della legge 212/2000. La vicenda in esame suggerisce un’attenta riflessione sull’effettiva attuazione del principio di pariteticità tra l’Erario ed il contribuente e sulle ripercussioni “economiche” generate dai leggeri tentativi di mancare al rispetto di tale rapporto. Occorre, forse, avviare un dibattito sull’opportunità di determinare, ogni volta che ci si trova in presenza di *lapalissiane* violazioni dei diritti fondamentali, il costo che la collettività è costretta a sopportare: si pensi, soprattutto ai costi figurativi, per le risorse umane e le dotazioni tecnologiche sottratte o distratte da altre e più proficue occupazioni. Quando ci si ostina, per come fatto dall’amministrazione resistente, a difendere un provvedimento d’urgenza, pure convertito, che entra in vigore immediatamente a fronte di una norma di rango superiore che prevede un termine minimo di sessanta giorni, sorgono molteplici dubbi sulla correttezza di tanto operare. Certo, e se ne comprendono le ragioni, i funzionari pubblici sono tenuti al rispetto delle norme per tempo vigenti, ma altrettanto, non è possibile sottrarsi allo spirito critico che deve contraddistinguere chi riveste ruoli di responsabilità. Ecco, allora la sfida del dibattito, che vuole individuare strumenti e forme snelle di consultazione, in grado di contemperare le esigenze della P.A., con gli insopprimibili diritti dei cittadini e dei contribuenti. Altro motivo di riflessione è, ovviamente, offerto dagli oneri che devono sostenere i contribuenti per esercitare il diritto di difesa. Nel caso che ci vede occupati, trattandosi di uno Studio Legale Associato, gli oneri sono stati ammortizzati dall’ottima attività defensionale del Commercialista dei Professionisti abituati ad intraprendere azioni giudiziarie a tutela del loro buon diritto ma se ricorrente fosse stato un semplice contribuente la compensazione delle spese, adottata dalla Commissione Tributaria regionale calabrese, non avrebbe avuto

alcuna giustificazione. Com'è noto, di recente, sulla materia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha sanzionato con annullamenti la compensazione delle spese, diritti ed onorari di causa adottate dai giudici del merito senza una adeguata motivazione. In altri termini il giudice può compensare ma deve adeguatamente motivare al fine di consentire alle parti, in prima battuta, e al Giudice dell'impugnazione di verificare la congruità della decisione sul punto senza l'adozione di formule di stile. Nel caso in commento il contribuente (lo Studio Associato) ha dovuto sostenere due gradi di giudizio - dalla durata di sei anni - affidando l'incarico al proprio Consulente che ha svolto diverse attività. La stessa amministrazione, l'Agenzia delle Entrate, ha resistito ai ricorsi con una difesa attiva con appello incidentale risultando, in secondo grado, totalmente soccombente! Com'è noto, di recente, lo stesso Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. Approvato dal C.D.M. il 24 giugno 2010) all'art. 26 "*Spese di giudizio*" ha ribaltato la prassi dei Tribunali Amministrativi Regionali che, nel 90% dei casi, quando l'Amministrazione risultava soccombente procedevano alla c.d. "compensazione delle spese", stabilendo che la regola, in caso di soccombenza, deve essere la condanna alla spese, diritti ed onorari di causa. La compensazione, d'ora in poi, dovrà essere l'eccezione ed, in ogni caso, adeguatamente motivata. Lo stesso art. 26 precitato, secondo comma, prevede che il giudice nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche di ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ci si augura che quanto il legislatore ha voluto, di recente, prevedere per il processo amministrativo diventi la regola anche per il processo tributario. Le cause si vincono o si perdono, ma chi risulta totalmente soccombente deve rifondere l'altra parte dagli oneri sostenuti per la difesa. In ogni caso la decisione in commento meritava di essere segnalata per l'affermazione dei principi di diritto in essa contenuti. Il Fisco è avvertito : ogni provvedimento non può essere adottato a "sorpresa" ovvero *manu militari* ma va rispettato il termine minimo di sessanta giorni al fine di consentire al contribuente di adeguare le proprie richieste. Il tutto nell'ottica del principio di buon andamento e di affidamento nella P.A. e nel pieno rispetto della Carta Fondamentale del nostro Paese.

* *Dottore Commercialista di Catanzaro*

*** Avvocati del Foro Libero di Catanzaro*
sito internet: www.avvocaticiambronemascaro.com

[Indietro](#)